



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 139

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 23.10.2020.

Procedimento disciplinare a carico di **NINNI CORDA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **NINNI CORDA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi due**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE CAZZARO'** e **ANTONIO OBBEDIO** Collegio Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

considerato che il sig. **MICHELE CAZZARO'** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, e art. 23, comma 1, del C.G.S vigente, in relazione all'art 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso inviato una mail, poi anche pubblicata sulla "Gazzetta del sud", nella quale erano espresse pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Presidente della società A.C.R. Messina SSD, nonché della medesima società;

considerato che il sig. **ANTONIO OBBEDIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, e art. 23, comma 1, del C.G.S vigente, in relazione all'art 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso inviato una mail, poi anche pubblicata sulla "Gazzetta del sud", nella quale erano espresse pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Presidente della società A.C.R. Messina SSD, nonché della medesima società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto per il sig. **MICHELE CAZZARO'** la sanzione della squalifica per mesi tre e per il sig. **ANTONIO OBBEDIO** la sanzione della squalifica per mesi tre;

- considerata la memoria difensiva del 15 ottobre 2020 depositata nell'interesse del Sig. Michele Cazzarò,

Ritenuto che:

- la memoria del Sig. Cazzarò è ricevibile in quanto la difesa ha tempestivamente richiesto gli atti del procedimento, che le sono stati consegnati solo in data 13 ottobre 2020;
- le dichiarazioni oggetto di deferimento risultano imputabili ai deferiti, in quanto mai pubblicamente smentite;
- tali dichiarazioni risultano lesive della reputazione e della onorabilità del Presidente della società A.C.R. Messina SSD;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MICHELE CAZZARO'** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno** e il sig. **ANTONIO OBBEDIO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE DE FILIPPIS** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DAVIDE DE FILIPPIS** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, e art. 23, comma 1, del C.G.S vigente, in relazione all'art 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere pubblicato in data 15.3.2020 un post sul proprio profilo social di facebook, riportato poi su alcune testate giornalistiche, dichiarazioni lesive della reputazione della società SSD Civitanovese Calcio, nonché del Presidente della stessa società e di un suo Dirigente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati e che le dichiarazioni attribuite al deferito risultano lesive della reputazione dei Sig.ri Mauro Profili e Roberto Ripari;

P.Q.M.

dichiara il sig. **DAVIDE DE FILIPPIS** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA ERCOLI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANDREA ERCOLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt. 37 e 39, lett. E) e Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver assunto solo formalmente la conduzione tecnica, nella stagione sportiva 2019/20, della società S.S Atletico Colleferro, consentendo che, in sua vece, le funzioni di tecnico venissero esercitate dal sig. Luca Cerbara (soggetto privo di tesseramento e di regolare autorizzazione);
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;
- i fatti risultano documentalmente comprovati e confermati dai testimoni ascoltati dalla Procura;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANDREA ERCOLI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **EMANUELE FARNETI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **EMANUELE FARNETI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, per non aver ottemperato al pagamento di un'ammenda di € 1000,00 irrogatagli dal Giudice Sportivo di Ancona, poi confermata con altre decisioni;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;
- in base al principio di afflittività la sanzione della sospensione irrogata dalla presente Commissione deve decorrere al termine del periodo di squalifica già inflitta dal GST con decisione di cui al C.U. n. 38/2019 e confermata dalla CSAT con decisioni di cui al C.U. n. 100/2019 e 101/2019

P.Q.M.

dichiara il sig. **EMANUELE FARNETI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIZIO IORIO e LEONARDO CAMMARINO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

considerato che il sig. **MAURIZIO IORIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per aver organizzato – ancorchè privo di tesseramento al momento della contestata violazione e senza la prescritta autorizzazione federale – un torneo denominato “ Parate con la befana- Battaglia tra portieri” in data 5 gennaio 2020 allo Stadio Comunale di Finale Emilia;

considerato che il sig. **LEONARDO CAMMARINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per aver organizzato – con il sig Maurizio Iorio e senza la prescritta autorizzazione federale – un torneo denominato “Parate con la befana- Battaglia tra portieri” in data 5 gennaio 2020 allo Stadio Comunale di Finale Emilia;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto per il sig. Maurizio Iorio la sanzione della squalifica per mesi quattro e per il sig. Leonardo Cammarino la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati e ammessi dai deferiti;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO IORIO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre** e il sig. **LEONARDO CAMMARINO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIETRO RUBINO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi (Relatore), Anastasio, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PIETRO RUBINO** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, art. 2, comma 1, e 31, comma 8, del C.G.S vigente, in relazione all'art. 94, delle NOIF nonchè al C.U. n. 1 punto P/9 del Dipartimento Interregionale della FIGC- LND per aver pattuito con il Presidente della società ASD Torres, un accordo economico che prevedeva il rimborso mensile delle spese sostenute per la sua attività, senza che tale accordo venisse redatto in forma scritta e depositato tra le parti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;
- considerato che il deferito non ha presentato istanza di essere ascoltato nel termine previsto dall'art. 38, comma 4, Regolamento Settore Tecnico e, contattato dalla segreteria, non ha neppure fatto richiesta di rinvio della odierna udienza.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara la sig.ra **PIETRO RUBINO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABRIZIO FERRETTI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FABRIZIO FERRETTI** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, ed art. 28, commi 1 e 3, del C.G.S vigente, in relazione all'art 37, commi 1 e 2, Regolamento del S.T. perché in occasione della partita Futsal Lazio Academy-Nord Ovest Calcio a cinque – benchè non facente parte di alcuna delle compagini sportive – proferiva a ridosso della recinzione del campo frasi discriminatorie, offensive e lesive della reputazione all'indirizzo del direttore di gara sig.ra Federica Pellegrini;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi otto;
- esaminate le difese del deferito;

Ritenuto che:

- l'art. 61, comma 1, C.G.S. conferisce ai referti dei direttori di gara valore di prova privilegiata fino a querela di falso;
- nel caso di specie, il referto arbitrale redatto in data 6.12.2019 dalla Sig.ra Pellegrini dà atto, in forma analitica e diffusa, che a pronunciare le frasi ingiuriose incriminate è stato proprio il Sig. Ferretti, dalla medesima conosciuto personalmente avendo arbitrato in precedenza una gara nella quale lo stesso ha svolto le funzioni di allenatore;
- il contenuto di tale referto risulta confermato e non contraddetto dalla puntualizzazione resa dalla Sig.ra Pellegrini su richiesta del Giudice sportivo in data 11.12.2019;
- la circostanza che il Sig. Ferretti si sia (ovvero sia stato) presentato come Presidente della Futsal Lazio Academy è verosimile, avendo in passato ricoperto tale incarico ed essendo il marito dell'attuale Presidente della società; ciò che rende altresì verosimile l'interesse del Sig. Ferretti verso la società e la sua presenza in occasione dell'incontro del 6.12.2019 arbitrato dalla Sig.ra Pellegrini.

Rilevato che:

- la Corte Federale d'Appello con decisione n. 185/2019-2020, resa in relazione al deferimento per responsabilità oggettiva della A.S.D. Real Ciampino (società per la quale è tesserato Ferretti) in merito ai medesimi fatti, ha confermato "la riferibilità della condotta illecita al tesserato" e "l'incontestabilità dei fatti", dando atto che il Tribunale Federale Territoriale del Lazio, chiamato a pronunciarsi in primo grado, non ha avuto "alcun dubbio sulla condotta illecita posta in essere dal Ferretti, giacché, alla luce della documentazione in atti, il comportamento illegittimo addebitato al Ferretti era ampiamente provato";
- a fronte di tali elementi la Commissione ritiene irrilevanti le prove testimoniali richieste dal deferito (nella memoria del 14 luglio 2020) e ciò anche in considerazione del fatto che tre dei testi da esso indicati hanno già rilasciato le proprie dichiarazioni testimoniali scritte, allegate alla memoria del deferito del 9 giugno 2020, e che questa Commissione condivide le valutazioni di inattendibilità già espresse dalla Procura Federale nell'atto di deferimento.

P.Q.M.

dichiara il sig. **FABRIZIO FERRETTI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi cinque**.

IL VICE PRESIDENTE
f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 23.10.2020

IL SEGRETARIO
f.to (Dott. Nicola Durante)